

Dal 1° Gennaio 2021 la Banca Popolare del Cassinate applica le nuove regole europee in materia di classificazione della clientela inadempiente.

Introdotta dall'Autorità Bancaria Europea per uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell'UE, la nuova normativa stabilisce criteri e modalità più restrittive in materia di classificazione a default rispetto a quelli finora adottati.

Conseguenze delle nuove regole

Con le nuove regole, dal 1° gennaio 2021, anche solo uno sconfinamento di conto corrente, al di sopra delle nuove soglie stabilite per le persone fisiche, le PMI e le imprese, può comportare il passaggio a default di tutte le tue esposizioni nei confronti della Banca Popolare del Cassinate e potrebbe rendere più difficile l'accesso al credito e la concessione di nuovi finanziamenti.

Alcuni accorgimenti consigliati:

Saldo

Verificare frequentemente i saldi dei conti correnti e delle carte di credito

Rapporti cointestati

Tenere sotto controllo la situazione dei rapporti cointestati, anche di quelli non gestiti in prima persona

Filiale

In caso di difficoltà con i rimborsi rivolgersi in Filiale per valutare insieme possibili soluzioni

Scadenze

Rispettare sempre le scadenze ed evitare di accumulare arretrati sui prestiti attivi indipendentemente dall'importo

La sua Filiale è a completa disposizione per darle il massimo supporto in questa importante fase di cambiamento, per fornirle chiarimenti sulle novità normative e per individuare le soluzioni che meglio rispondono alle sue esigenze.

Principali Novità

Come si classificano i crediti come esposizioni scadute e/o sconfinanti

Fino a dicembre 2020

La banca classifica il cliente a default al verificarsi di un ritardo continuativo superiore a 90 giorni nel pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo che rappresenti almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca

Con le nuove regole

La banca classifica il cliente a default in caso di arretrato di pagamento di capitale, interessi o commissioni per un importo superiore ad entrambe le seguenti soglie per oltre 90 giorni consecutivi:

- in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI – classificate “retail”) ed euro 500 per le altre esposizioni;
- in termini relativi: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente nei confronti della Banca Popolare del Cassinate.

Compensazione tra linee di credito

Fino a dicembre 2020

Ai fini della determinazione dell'ammontare scaduto e/o sconfinante, la Banca Popolare del Cassinate effettua la compensazione, su base giornaliera, delle esposizioni scadute e sconfinanti su determinate linee di credito con eventuali margini disponibili su altre linee di credito concesse alla medesima controparte.

Con le nuove regole

La normativa non consente più la compensazione. La Banca Popolare del Cassinate sarà tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.

Quando una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato

Fino a dicembre 2020

Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, a seguito del pagamento degli arretrati, venga meno lo scaduto e/o sconfinamento superiore ai 90 giorni o il rapporto tra l'importo scaduto e/o sconfinante e l'importo complessivo delle esposizioni creditizie vantate dalla Banca verso la medesima controparte scenda al di sotto della soglia di materialità del 5%

Con le nuove regole

Una controparte esce dalla classificazione di scaduto e/o sconfinante deteriorato per tornare performing nel caso in cui, per almeno 3 mesi, l'eventuale scaduto/sconfinamento relativo alla posizione risulta non aver mai superato contemporaneamente le soglie di materialità assoluta e relativa

Eventi di contagio del default

Fino a dicembre 2020

Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) verso i cointestatori (e viceversa) o nel caso di default di una società di persone verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa

Con le nuove regole

Nel caso di obbligazioni creditizie congiunte (es. le cointestazioni in cui due o più debitori sono solidalmente responsabili per il rimborso delle stesse), il default di un debitore non si estende automaticamente anche alle cointestazioni. Nel caso in cui tutti i debitori esposti in maniera congiunta siano classificati in stato di default, anche l'obbligazione congiunta è automaticamente considerata in default; analogamente, qualora l'obbligazione congiunta sia classificata in stato di default, anche le obbligazioni di tutti i singoli debitori sono considerate in default se la stessa risulta rilevante rispetto al complesso delle esposizioni del singolo cointestatorio.

Con riferimento al default di una Società di persone, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni verso i soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni della stessa.

Rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria

Fino a dicembre 2020

Non è prevista la classificazione automatica a default in caso di rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della controparte (c.d. “misura di forbearance”)

Con le nuove regole

È richiesta la classificazione obbligatoria della controparte in stato di default nel caso in cui un'eventuale rinegoziazione del debito dovuta a difficoltà finanziaria della stessa (c.d. “misura di forbearance”) comporti per la Banca una perdita maggiore dell'1%

Contesto formativo

Dal 1° gennaio 2021 la Banca Popolare del Cassinate applicherà le nuove regole europee in materia di classificazione di un cliente inadempiente rispetto a un credito concesso dalla banca (cosiddetto “default”), declinate dall'Autorità Bancaria Europea (EBA) nella seguente normativa di riferimento e recepite a livello nazionale dalla Banca d'Italia:

- Regolamento dell'Unione Europea del 26 giugno 2013 – n° 575 – art. 178 – introduce specifiche disposizioni sul default di un debitore
- Regolamento delegato dell'Unione Europea n. 171 del 19 ottobre 2017 – definisce i criteri per fissare la soglia di rilevanza, a cui si dovranno attenere le autorità di vigilanza
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – definizione di Piccola e Media Impresa
- Linee Guida EBA/GL/2016/07 – Orientamenti EBA sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013

La nuova disciplina, nota come “Nuova Definizione di Default”, stabilisce criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli a oggi in uso, con l'obiettivo di armonizzare le regole a livello comunitario.